

del 12- al 26-6-2011

Prot. n. \_\_\_\_\_

Deliberazione n. 33

Spedita il \_\_\_\_\_

del 30/05/2011

CO.RE.CO. di \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea -  
Autonoleggio con conducente e taxi. Modifica art.2.

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di Maggio alle ore 18,45 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su  propria determinazione  richiesta del Sindaco  domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~~urgente~~ di aggiornamento in <sup>prosecuzione</sup> convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord.	CONSIGLIERI		p	a	N. Ord.	CONSIGLIERI		p	a
1)	FARINELLA	Andrea	X		11)	CONSENTINO	Mario		X
2)	BONELLI	Luigi Salvatore	X		12)	UGLIAROLO	Ignazio		X
3)	BRUNO	Fabrizio		X	13)	DE LUCA	Francesco		X
4)	MAIUZZO	Antonino		X	14)	MARANO	Salvatore	X	
5)	GIACOBBE	Filippo		X	15)	ONESTA	Carmelo	X	
6)	CASTELLO	Giuseppe Mario	X		16)	VEGA	Salvatore	X	
7)	SCAFFIDI	Angela		X	17)	LIANDRO	Sebastiano	X	
8)	SCAVUZZO	Domenico	X		18)	CACCIATO	Salvatore		X
9)	SPALLETTA	Filippo	X		19)	PAGANA	Alessandra		X
10)	TUMMINARO	Aldo	X		20)	SABELLA	Antonino		X

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra Stivala dott.ssa Vincenza

assume la Presidenza il Sig. Bonelli dott. Luigi

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 13 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. \_\_\_\_\_, e gli assessori Sigg. Lo Faro

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri Onesta - Liandro e Spalletta.



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 13) posto all'ordine del giorno riguardante la modifica da apportare al vigente regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (autonoleggio con conducente e taxi). Specifica che la modifica inerisce la sosta su area pubblica di cui al comma 3 dell'art. 12. In considerazione che la dott.ssa Cifalà, dirigente proponente, non è presente in aula, invita a relazionare la dott.ssa Leanza.

La dott.ssa Leanza, dirigente del VI Settore, relaziona in merito alla proposta di modifica dell'art. 2 del regolamento in argomento. Rappresenta che nelle more che venisse approvata questa modifica, il Sindaco ha emesso una apposita ordinanza e specificatamente la 151 del 2010 che consentiva, nelle more, la sosta su area pubblica. Tale area è stata individuata vicino al Bar dell'Esso, nelle fasce orarie pomeridiane in cui non arrivano autobus. Il Consiglio Comunale con questa modifica consente fino che non c'è il servizio taxi agli autonoleggiatori di sostare su area pubblica.

Durante la relazione della dott.ssa entrano gli assessori Murè e Lizzo ed il cons. Consentino (11).

Il cons. Farinella sottolinea che loro non hanno nulla in contrario a consentire agli operatori di poter lavorare serenamente. Riterrebbe più idonea l'area di Piazza Marconi ove prima sostavano gli autonoleggiatori, che gli pare più centrale. Proporrrebbe quindi di spostare tale area di sosta in Piazza Marconi.

Si apre il dibattito in merito alla proposta formulata dal consigliere Farinella, a conclusione del quale lo stesso ritira la proposta di localizzazione in Piazza Marconi.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti e votanti Nr. 11 - Voti favorevoli Nr. 11.

In dipendenza dei superiori risultati

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione del dirigente incaricato del III° Settore – Ufficio Commercio - avente per oggetto: “Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – autonoleggio con conducente e Taxi. Modifica art. 2”.

**VISTO** il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L.142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 27.12.2010, giusta nota in pari data prot. Nr. 330 R.C. prot. al Nr. 41663;

**VISTO** il parere favorevole della II Commissione Consiliare Permanente reso in data 30.05.2011, giusta verbale Nr. 08;

**VISTA** la richiesta di espressione di parere inoltrata al Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro in data 22.12.2010 Prot. Nr. 41261;

**DATO ATTO** che il suddetto Consiglio Circoscrizionale non ha espresso il relativo parere e che può prescindere dallo stesso, trattandosi di richiesta di convocazione con urgenza, giusta quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale;

**RITENUTO** dover approvare la superiore proposta;

**VISTO** l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

**CON VOTI UNANIMI**, come sopra espressi

### **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta del dirigente incaricato del III° Settore – Ufficio Commercio - avente per oggetto: “Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – autonoleggio con conducente e Taxi. Modifica art. 2”;
- di dare atto che il superiore regolamento riformulato a seguito della modifica adottata viene allegato a far parte integrante del presente provvedimento sotto la lettera “A”.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA  
III° SETTORE II° Servizio

## PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – Autonoleggio con conducente e taxi Modifica art. 2.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che con delibera CC. n. 46 del 03/07/2006, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (autonoleggio con conducente e taxi);

**Dato Atto** che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del sopraccitato Regolamento è vietata la sosta dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente su aree pubbliche, recitando: *“I veicoli destinati al servizio di NCC stazionano a disposizione degli utenti, in autorimesse collocate nel territorio comunale.....”*;

**Vista** la nota dei titolari di Autorizzazioni per il servizio di N.C.C, con la quale chiedono, in assenza del servizio di taxi l'autorizzazione allo stazionamento su area pubblica, all'uopo individuata dall'amministrazione, invocando a tal fine l'art. 11 comma 5 delle legge n. 21 del 15/01/92 che recita: *“I Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi”*;

**Vista**, altresì, l'ordinanza sindacale n. 151 del 17/11/2010, con la quale, nelle more della modifica del Regolamento, si autorizza la sosta degli autoveicoli immatricolati per il servizio di NCC su area pubblica demandando al Dirigente del VI Settore l'individuazione di apposito sito.

**Dato Atto** che in questo Comune non viene esercito il servizio di taxi, in quanto a seguito di pubblico concorso indetto per l'assegnazione di licenze per il servizio di taxi nessuna richiesta è pervenuta in tal senso;

**Considerato:**

**che** il servizio di che trattasi viene svolto principalmente a favore dell'utenza più debole;

**che** lo stazionamento dei mezzi utilizzati per il servizio di noleggio con conducente in apposita area pubblica renderebbe il servizio più fruibile;

**Ritenuto**, pertanto, dover modificare l'art. 2 comma 3 del citato regolamento;

**Acquisito** il parere del Dirigente Comandante dei VV.UU. in merito alla viabilità, il quale ha ritenuto di individuare la zona adiacente al Bar Esso, in atto destinata a libero parcheggio;

### PROPONE

**Di** modificare il comma 3 dell'art. 2 del Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (autonoleggio con conducente e taxi) approvato con delib. CC. n. 46/2006 nella maniera che segue:

*"I veicoli destinati al servizio di NCC stazionano, a disposizione degli utenti, in autorimesse nel territorio comunale o fino a quando non risulta esercito il servizio di taxi nell'area pubblica a tal fine individuata in Piazza San Francesco di Paola, nelle adiacenze del Bar ESSO e forniscono prestazioni a tempo o a viaggio determinato dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Comune ed adeguati ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti*



**Il Dirigente**  
**D.ssa Salvina Cifalà**



# COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

## REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ( Autonoleggio da rimessa con conducente e taxi )

Approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 3 luglio 2006

Modificato con delib. CC. n. 33 del 30 maggio 2011

## Indice

Indice	p. 2
Art. 1 Oggetto del Regolamento	p. 3
Art. 2 Definizione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) e del servizio di taxi	p. 3
Art. 3 Numero e caratteristiche dei veicoli destinati ai servizi di NCC e taxi	p. 3
Art. 4 Soggetti e figure giuridiche	p. 4
Art. 5 Norme generali per lo svolgimento del servizio	p. 5
Art. 6 Ambito territoriale di svolgimento del servizio	p. 6
Art. 7 Rilascio delle autorizzazioni e delle licenze	p. 6
Art. 8 Contenuti del bando	p. 6
Art. 9 Valutazioni relative alla organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento comunale	p. 6
Art. 10 Funzioni dell'Ufficio comunale competente	p. 7
Art. 11 Presentazione delle domande	p. 7
Art. 12 Titoli utili ai fini della valutazione delle domande	p. 9
Art. 13 Titoli di preferenza	p. 9
Art. 14 Formazione della graduatoria di idoneità e rilascio delle autorizzazioni e delle licenze	p. 9
Art. 15 Rinuncia	p. 10
Art. 16 Validità delle autorizzazione e delle licenze	p. 10
Art. 17 Cause di impedimento	p. 11
Art. 18 Inizio del servizio	p. 11
Art. 19 Trasferibilità	p. 11
Art. 20 Condizioni di esercizio e sostituzione alla guida	p. 12
Art. 21 Sostituzione dell'autovettura	p. 12
Art. 22 Sospensione	p. 13
Art. 23 Revoca delle licenze e delle autorizzazioni	p. 13
Art. 24 Doveri dei titolari di licenza ed autorizzazione	p. 14
Art. 25 Tariffe	p. 15
Art. 26 Sanzioni	p. 15
Art. 27 Trasporto dei portatori di handicap	p. 15
Art. 28 Trasporto di bagagli ed animali	p. 16
Art. 29 Abrogazione di norme precedenti	p. 16
Art. 30 Rinvio	p. 16
Art. 31 Entrata in vigore	p. 16
Norma transitoria	p. 16

**ART. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, al fine di garantire che tale attività si realizzi nel pieno rispetto delle norme dettate in materia a tutela della sicurezza e dell'affidamento degli utenti trasportati, secondo criteri di costanza delle prestazioni, economicità dei servizi.
2. Esso inoltre definisce le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio con conducente, di seguito denominato *servizio di NCC*, e al servizio di taxi, ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come recepita dalla legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 29 e successive modificazioni.
3. Il comune di Nicosia non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione degli autoservizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento, limitandosi a disciplinarli, in conformità alle disposizioni di legge dettate in materia e alle norme del presente regolamento.

**ART. 2**  
**Definizione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) e del servizio di taxi**

1. Il servizio NCC e il servizio di taxi sono autoservizi pubblici non di linea e provvedono – a richiesta – al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.
2. I servizi sono svolti a richiesta dell'utenza e si svolgono su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. I veicoli destinati al servizio di NCC stazionano, a disposizione degli utenti, in autorimesse nel territorio comunale, *o fino a quando non risulta esercito il servizio di taxi, nell'area pubblica a tal fine individuata in Piazza S. Francesco di Paola, nelle adiacenze del Bar ESSO* e forniscono prestazioni a tempo o a viaggio determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Comune ed adeguati ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
4. Il servizio di taxi è caratterizzato dal prelievo dell'utente o dall'inizio del servizio all'interno del territorio comunale con prestazione obbligatoria e con tariffe stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale.
5. L'amministrazione comunale individua apposite aree per lo stazionamento dei taxi.
6. I veicoli destinati al servizio NCC e al servizio taxi non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli cui sono stati destinati.

**ART. 3**  
**Numero e caratteristiche dei veicoli destinati ai servizi di NCC e taxi**

1. Sono ammessi all'esercizio del servizio di NCC e al servizio taxi i veicoli del tipo definito nell'articolo 54, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente*).
2. Le autovetture adibite al servizio NCC e al servizio taxi devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere omologate per massimo nove passeggeri compreso il conducente;
  - b) di cilindrata superiore a 1100 c.c. alimentate a benzina, a gasolio, a metano o a GPL;
  - c) se alimentate a GPL o metano dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
  - d) la carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno tre portiere laterali di accesso;



d) la carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno tre portiere laterali di accesso;

e) il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, e può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo (c. d. *monovolume*), ferme restando le prescrizioni sub c);

f) le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

3. I Veicoli adibite al servizio di NCC devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta *NOLEGGIO* e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura *NCC*, inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo dell'autorizzazione.

4. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta *TAXI* e devono essere munite di tassametro omologato, dal quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

5. Eventuali supplementi tariffari sono portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero *servizio pubblico* del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

6. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sulla base di:

- Entità della popolazione residente nel territorio comunale, frazione compresa,
- Entità della popolazione studentesca delle scuole ubicate nel territorio comunale, frazione compresa
- attività turistiche, commerciali, industriali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe,

numero e tipologia delle autovetture da adibire ad ogni singolo servizio è fissato come segue:

SERVIZIO	NUMERO AUTOVETTURE
Servizio di taxi	2
Servizio di noleggio con conducente	14
Totale autovetture	16

#### ART. 4

##### Soggetti e figure giuridiche

1. L'esercizio del servizio di NCC e del servizio di taxi sono subordinati al possesso dell'autorizzazione e della licenza comunali, rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e del presente regolamento.

2. L'autorizzazione per il servizio di NCC è rilasciata, con bando di concorso pubblico, alle persone fisiche e alle persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 7, comma 1 lettere a), b), e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e cioè:

- a) Essere iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea,
- b) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,

- c) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - d) associarsi in consorzio di imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - e) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura;
  - f) essere residenti o avere eletto o essere in possesso di attestazione di domicilio o di una sede locale nel comune di Nicosia.
3. I titolari di autorizzazione o licenza associati a cooperative di produzione e lavoro, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, o in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge, possono conferire l'autorizzazione o la licenza a tali organismi e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi..
  4. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al comma precedente, l'autorizzazione e la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno sei mesi dalla data del recesso.
  5. L'autorizzazione è riferita esclusivamente ad una singola autovettura.
  6. Le licenze del servizio taxi sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persone fisiche; in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di NCC con la licenza per il servizio di taxi.
  7. È invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC, fino 30% delle autorizzazioni disponibili, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti e garantire il pluralismo economico. I soggetti interessati possono concorrere ad una sola autorizzazione per bando.
  8. Le autorizzazioni eccedenti il limite del 30% di quelle disponibili in capo ad uno stesso soggetto al momento di entrata in vigore del presente regolamento, sono confermate fino alla loro naturale scadenza quinquennale, quindi verranno ritirate.
  9. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, nel rispetto dei limiti complessivi indicati nel comma 7, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395, fermo restando il regime autorizzatorio.

#### ART. 5

##### Norme generali per lo svolgimento del servizio

1. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione e/o la licenza comunali, e deve esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, oppure da un collaboratore familiare o da un dipendente regolarmente assunto purché iscritti al ruolo previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in ogni caso in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all'art. 116 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale.

4. Nello svolgimento del servizio l' esercente deve osservare tutte le norme dettate a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

#### **ART. 6**

##### **Ambito territoriale di svolgimento del servizio**

1. I titolari di autorizzazione di NCC possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
2. Il servizio di taxi è caratterizzato dal prelievo dell'utente o dall'inizio del servizio all'interno del territorio comunale o comprensoriale.

#### **ART. 7**

##### **Rilascio della autorizzazioni e delle licenze**

1. Per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea disciplinati dal presente regolamento occorre essere in possesso di licenza comunale per il servizio taxi e di autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC e le licenze per il servizio taxi sono rilasciate a seguito di bando di pubblico concorso ai soggetti elencati nell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Condizione indispensabile per il rilascio dell' autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente è la disponibilità di una rimessa in territorio comunale, presso la quale le autovetture sostano e sono a disposizione degli utenti.
4. Il concorso è indetto dal dirigente responsabile del Settore competente entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o scadenza di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paesi della CEE.
5. Il competente Ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

#### **ART. 8**

##### **Contenuti del bando**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) numero e tipo delle autorizzazioni o licenze da rilasciare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza;
  - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
  - d) indicazione di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso.

#### **ART. 9**

##### **Valutazioni relative alla organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento comunale**

1. A norma dell'art. 41 della legge n. 499 del 1997 ( legge finanziaria 1998) le funzioni di cui all'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 sono attribuite all'uff. comunale competente.

#### **ART. 10**

##### **Funzioni dell'ufficio comunale competente**

1. L'ufficio comunale competente svolge le seguenti funzioni:
  - a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
  - b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  - c) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
  - d) valuta i titoli e redige la graduatoria di idoneità, sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza stabiliti nei successivi articoli 12 e 13;
  - e) verifica, in collaborazione con il Corpo dei VV.UU la corrispondenza e la permanenza delle caratteristiche delle autovetture ai parametri fissati dal regolamento nei seguenti casi: prima della immissione in servizio delle autovetture, alla scadenza dei dodici mesi dal rilascio di autorizzazione o licenza, prima del rinnovo quinquennale, in caso di richiesta di sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, ogni qual volta sarà ritenuto opportuno al fine di garantire la qualità del servizio.
2. Per i fini di cui ai punti precedenti l'ufficio comunale competente invita il titolare dell'autorizzazione NCC o della licenza taxi a presentarsi nei termini e nei luoghi indicati per effettuare le verifiche.
3. Se il titolare della licenza non si presenta alla verifica dell'autovettura, in assenza di giustificato e valido motivo, il Dirigente del competente ufficio comunale, previa formale diffida adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.
4. Se la verifica è finalizzata alla prima immissione in servizio dell'autovettura, la mancata presentazione dopo il secondo invito, notificato non oltre trenta giorni dal primo, sarà considerata rinuncia con le conseguenze di cui all'art. 15 del presente regolamento.
5. Qualora l'ufficio comunale competente giudichi l'autovettura in non buono stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione o della licenza, è tenuto, entro e non oltre il termine stabilito dal competente ufficio comunale, ad ovviare agli inconvenienti riscontrati nell'autovettura o alla sua sostituzione, nel rispetto delle prescrizioni dettate nell'art. 3 del presente regolamento. In caso contrario, il Dirigente dell'ufficio comunale competente, previa diffida all'interessato, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.
6. Le verifiche di cui al comma precedente non consistono in accertamenti di carattere tecnico o meccanico, le quali fanno riferimento alla competenza di altri organismi.

#### **ART.11**

##### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di NCC e delle licenze per il servizio taxi, gestibili in forma singola o associata, devono essere redatte su carta semplice, indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio comunale indicato nel bando entro e non oltre i termini stabiliti dal bando stesso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione di licenze ad autorizzazioni, i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere a), b), c), e d) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, puntualmente richiamati dall'articolo 4 del presente regolamento, i quali abbiano la proprietà dell'autovettura da adibire al servizio, o la sua disponibilità anche in leasing.
3. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto lo loro personale responsabilità, i seguenti dati:
  - a) generalità complete;
  - b) luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  - c) cittadinanza;
  - d) titolo di studio posseduto;
  - e) indicazione del tipo di autovettura che è destinata al servizio e descrizione delle sue caratteristiche;
  - f) ubicazione della rimessa disponibile (per le sole autorizzazioni);
  - g) dichiarazione di non avere carichi penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero la loro indicazione;
  - h) dichiarazione di non trovarsi in nessuno dei motivi d'impedimento di cui al successivo articolo 17.

I indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;

4. La domanda deve essere corredata, a pena la non ammissibilità, dei seguenti documenti, che ai sensi della legge 445/2000 e successive modifiche, possono essere sostituiti da una autocertificazione resa sotto la propria responsabilità:
  - a) certificazione comprovante che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati all'espletamento del servizio;
  - b) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge n. 21/92 e dall'articolo 9 della legge regionale n. 20/95, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato competente per territorio;
  - c) certificato di cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea;
  - d) certificato di residenza o di attestazione di domicilio o di elezione di una sede locale nel comune di Nicosia;
  - e) certificato fallimentare rilasciato dal Tribunale;
  - f) certificato casellario penale e certificato carichi penali pendenti;
  - g) copia del certificato di abilitazione professionale (CAP) del richiedente valido per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, autenticata o con apposizione della dichiarazione di copia conforme all'originale sottoscritta dal possessore, ai sensi della legge 445/2000;
  - h) certificato medico attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - i) dichiarazione d'impegno a utilizzare, per la guida delle autovetture adibite al servizio, oltre al titolare, esclusivamente soggetti regolarmente muniti di certificato di abilitazione alla guida di autovetture adibite al servizio pubblico e in regola con le norme che disciplinano il rapporto di collaborazione familiare o di dipendenza;
  - j) dichiarazione d'impegno a non utilizzare, per la guida delle autovetture adibite al servizio, personale affetto da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - k) dichiarazione di non essere incorso, negli ultimi cinque anni, in provvedimenti di rinuncia o revoca di autorizzazione per il servizio di trasporto NCC o di licenza taxi, documentazione del possesso degli eventuali titoli preferenziali di cui all'articolo all' articolo 13 del presente regolamento.

## ART. 12

### Titoli utili ai fini della valutazione delle domande

1. Al fine della formazione della graduatoria di idoneità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio e delle licenze taxi, gli uffici competenti procedono alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
  - a) possesso diploma di scuola media superiore: punti 1;
  - b) attestato di superamento di corso di lingua straniera, della durata non inferiore a due anni, rilasciato da istituto pubblico legalmente riconosciuto ovvero attestato di superamento di due esami della stessa lingua straniera previsti da un corso universitario di laurea : punti 0,5;
  - c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare di impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni anno fino ad un massimo di punti 3;
  - d) periodi di servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza di noleggio con conducente : punti 0,10 per ogni anno fino ad un massimo di punti 3.
2. La somma dei punti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo non può, in ogni caso, superare i 6 punti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di parità di punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.
3. I requisiti di cui ai punti c) e d) devono essere comprovati da adeguata documentazione assicurativa e previdenziale

## ART. 13

### Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio, a prescindere dall'età dei concorrenti, la disponibilità di autovetture appositamente attrezzate e dotati di pedana elettrosollelevabile, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggio di tipo omologato per sedia a rotelle manuale o elettriche, per il trasporto delle persone con handicap di particolare gravità.

## ART. 14

### Formazione della graduatoria di idoneità e rilascio delle autorizzazioni e delle licenze

1. Il Dirigente del Settore competente prende atto della graduatoria di idoneità redatta dall'ufficio competente e la approva con proprio provvedimento, che sarà affisso all'albo dell'ente per la durata di quindici giorni, ai fini di conoscenza e di tutela giurisdizionale, e notificata nelle forme di legge ai concorrenti idonei.
2. La graduatoria di idoneità ha una validità di anni uno.
3. I concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria di idoneità, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo dell'ente, devono provvedere alle seguenti incombenze:
  - a) far pervenire all'ufficio competente tutti i documenti necessari al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, se non già consegnati insieme alla domanda, di data non anteriore a tre mesi;
  - b) esibire presso l'ufficio competente il documento di circolazione dell'autovettura interessata ;

- c) consegnare all'ufficio competente copia della polizza e relativa quietanza di pagamento del premio per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) sottoporre l'autovettura che sarà utilizzata per il servizio alla verifica da parte degli uffici comunali competenti, come previsto dall'articolo 9 del presente regolamento;
4. Sulla base della graduatoria di idoneità predisposta dall'ufficio competente, acquisita tutta la documentazione e verificatane la validità, preso atto della verifica delle autovetture il Dirigente dell'Ufficio competente rilascia le licenze e le autorizzazioni, indicando il numero della targa, il tipo e le caratteristiche dell'autovettura cui essa si riferisce, la durata, la durata.

#### **ART. 15**

##### **Rinuncia**

1. Se nei termini fissati dal comma 3 dell'articolo 14 del presente regolamento, il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di idoneità non abbia svolto tutti gli adempimenti elencati nel citato comma, sarà dichiarato rinunciatario con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio comunale competente.
2. La rinuncia comporta l'esclusione dalla graduatoria degli idonei del relativo concorso e l'inibizione, in capo all'interessato, della facoltà di presentare domanda per il rilascio di autorizzazioni NCC o licenze taxi, per la durata di 12 mesi successivi alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

#### **ART. 16**

##### **Validità delle autorizzazione e delle licenze**

1. Le licenze e le autorizzazioni comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici di cui al presente regolamento hanno una validità di cinque anni dalla data del rilascio e sono rinnovabili, a condizione che permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il loro rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza pena il decadere del diritto al rinnovo. Insieme alla domanda di rinnovo, il titolare deve inoltre:
  - a) esibire presso l'ufficio competente il documento di circolazione dell'autovettura interessata patente di guida e CAP;
  - b) consegnare all'ufficio competente copia della polizza e relativa quietanza di pagamento del premio per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) sottoporre l'autovettura che sarà utilizzata per il servizio alla verifica da parte dell'ufficio comunale competente, come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.
3. La mancata presentazione di domanda di rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici di cui al presente regolamento entro i termini fissati dal comma 2. del presente articolo verrà considerata rinuncia con le conseguenze di cui all'art. 15 del presente regolamento; le licenze e le autorizzazioni rientrano nella piena disponibilità del Comune e saranno messe a concorso nei modi previsti dal presente regolamento, ovvero assegnate in caso di validità della graduatoria di idoneità di precedente concorso.

**ART. 17**  
**Cause di impedimento**

1. Costituisce motivo d'impedimento al rilascio della licenza o dell'autorizzazione comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici di cui al presente regolamento:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nell'ambito del territorio del comune;
- b) l'essere incorsi in provvedimenti adottati per l'applicazione di misure di prevenzione previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge antimafia), legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai tre anni e salvi casi di riabilitazione;
- d) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di precedenti licenze o autorizzazioni per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento, anche emessi da altri comuni;
- e) avere rinunciato, nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, a licenze o autorizzazioni per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento, o non avere presentato la documentazione necessaria al loro rilascio, nonostante la collocazione utile nella graduatoria di idoneità del concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze.

**ART. 18**  
**Inizio del servizio**

1. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione e della licenza, o di acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve iniziare il servizio entro tre mesi dal conseguimento del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

**ART. 19**  
**Trasferibilità**

1. L'autorizzazione e la licenza comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea sono trasferibili per cessione d'azienda, a condizione che il subentrante sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione e la licenza comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea sono inoltre trasferibili ad un componente del nucleo familiare del titolare, indicato da quest'ultimo in possesso dei requisiti prescritti, se il titolare ha raggiunto il sessantesimo anno d'età, oppure sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per causa di malattia o infortunio o abbia subito il ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione e della licenza deve essere comunicato al servizio comunale competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte del subentrante.
4. Il trasferimento dell'autorizzazione e della licenza deve essere autorizzato dal dirigente responsabile del servizio con provvedimento scritto.



5. La medesima regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
6. In nessun caso può essere ammessa deroga all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
7. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare di cui ai commi precedenti è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente separato, e dai figli e equiparati ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

#### **ART. 20**

##### **Condizione di esercizio e sostituzione alla guida**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n.15 gennaio 1992, n. 21 e in possesso dei requisiti prescritti:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso d'incarichi sindacali a tempo pieno o per l'assolvimento di cariche elettive pubbliche.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti descritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo le norme che disciplinano la materia.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione dei familiari, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
5. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto da dipendenti regolarmente assunti a norma di legge, a condizione che essi siano iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge nazionale 15 gennaio 1992 n. 21 e dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 13. A norma dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno all'ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendente o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale.

#### **ART. 21**

##### **Sostituzione dell'autovettura**

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che intenda sostituire l'autovettura adibita al servizio deve presentare istanza all'Ufficio comunale competente per ottenere il preventivo nulla osta.. La nuova autovettura dovrà avere caratteristiche strutturali (cilindrata, numero di posti, abitabilità) conformi a quelle prescritte nel presente regolamento; in caso contrario, l'istanza non potrà essere presa in considerazione. Quindi il titolare dovrà sottoporre il nuovo veicolo alla verifica di cui al punto i) del comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento soltanto l'esito favorevole di tale verifica consentirà il rilascio del nulla osta.

2. Una volta ottenuta il nulla osta scritto da parte del Dirigente dell'Ufficio comunale competente, il titolare di licenza o autorizzazione dovrà esibire all'Ufficio la carta di circolazione del nuovo veicolo, per l'apposizione di notazione sulla licenza o autorizzazione del tipo di autovettura, del numero di targa, in sostituzione di quello precedente, che sarà contestualmente annullato.

## **ART. 22**

### **Sospensione**

1. La licenza e l'autorizzazione comunale di esercizio possono essere sospese per un periodo non superiore a mesi sei, nei seguenti casi:
  - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia di trasporto di persone, quando l'infrazione non preveda sanzioni più gravi o non abbia rilevanza penale;
  - b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati, quando l'infrazione non preveda sanzioni più gravi;
  - d) violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e connesse al concreto esercizio del servizio;
  - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - f) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
  - g) uso delle autovetture di servizio per finalità diverse da quelle connesse all'autorizzazione e alla licenza;
  - h) mancata presentazione alla verifica dell'autovettura su invito della Commissione consultiva comunale.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente responsabile del servizio, sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali competenti provvederanno a comunicare il provvedimento di sospensione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la conseguente sospensione della carta di circolazione dell'autovettura.
4. Avverso al provvedimento di sospensione può essere opposto ricorso nei modi di legge.

## **Art. 23**

### **Revoca delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Il Dirigente del settore competente sentiti gli interessati, dispone la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) quando, in capo al titolare della licenza e dell'autorizzazione vengano meno uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b) quando in capo al titolare sia intervenuto uno o più degli impedimenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
  - c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - d) a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati in cinque anni, a norma dell'articolo 22 del presente regolamento;
  - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;

- f) quando l'attività viene svolta da altri soggetti che non siano il titolare, o personale da esso dipendente, regolarmente assunto a norma di legge e in possesso dei prescritti requisiti professionali;
  - g) quando sia intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il servizio;
  - h) quando sia opposto un rifiuto o ci si sottragga alla revisione dell'autoveicolo adibito al servizio, nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento;
  - i) quando il servizio sia interrotto senza comprovata giusta causa per un periodo superiore a tre mesi;
  - j) per qualsiasi altra grave e dimostrata irregolarità incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da diffida al titolare della licenza o autorizzazione, salvo che manchino le condizioni d'oggettiva sanabilità, o lo impongano ragioni d'ordine pubblico o pubblica incolumità, nel quale caso il provvedimento di revoca sarà adottato senza indugio.
  3. Il provvedimento di revoca sarà comunicato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza di quell'Ufficio.
  4. Avverso al provvedimento di revoca può opporsi ricorso nei modi di legge.

#### **Art. 24**

#### **Doveri dei titolari di licenza ed autorizzazione**

1. Nell'espletamento del servizio, il comportamento dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni, deve essere caratterizzato da correttezza, civismo, senso di responsabilità e decoro. In particolare, essi hanno l'obbligo di:
  - a) conservare costantemente nell'autoveicolo i documenti di circolazione e copia autentica della licenza o autorizzazione relativa all'autoveicolo;
  - b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di recapito e di rimessa;
  - c) rispettare le tariffe fissate degli organi comunali ed assolvere gli altri obblighi inerenti al servizio con scrupolo e attenzione;
  - d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - h) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
  - i) avere cura di ogni altro aspetto relativo alla qualità del trasporto;
  - j) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - k) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di recapito e rimessa;
2. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni non devono:
  - a) interrompere la singola prestazione di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

- c) adibire alla guida conducenti non regolarmente assunti e non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti e dalle disposizioni dettate dall' Amministrazione comunale;
  - e) utilizzare il servizio per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale è stato istituito;
  - f) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - g) trasportare animali propri sull'autovettura;
  - h) deviare di propria iniziativa dal percorso definito all'atto del noleggio dell'autovettura, salvo che provata causa di forza maggiore lo richieda;
4. Sono a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **Art. 25**

##### **Tariffe**

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta degli utenti, dietro pagamento di corrispettivo calcolato con tassametro omologato, nel rispetto delle tariffe che saranno determinate dai competenti organi comunali.
2. La tariffa del servizio taxi è a base multipla (chilometri percorsi e tempo impiegato) per il servizio urbano, e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
3. Il corrispettivo per la prestazione del servizio NCC è concordata, di volta in volta tra l' esercente e gli utenti. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la singola prestazione non è obbligatoria.
4. Per la determinazione della tariffa chilometrica minima e massima per la prestazione del servizio NCC si applicano le disposizioni che a tal riguardo emana il Ministro dei trasporti, a norma dell'articolo della legge 15 gennaio 1992, n. 21

#### **ART. 26**

##### **Sanzioni**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'articolo 106 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, nella misura prevista dall'articolo 113 della legge 189/1981, fatta salva la sanzione della sospensione o della revoca di licenze ed autorizzazioni, a norma degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

#### **ART. 27**

##### **Trasporto dei portatori di handicap**

1. Il conducente dell'autovettura destinata al servizio NCC o al servizio taxi ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di cui al comma 1. del presente articolo è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge, e il rifiuto costituisce valido motivo per la sospensione di licenza o autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.
3. Le autovetture adibite al servizio NCC appositamente attrezzate per il trasporto dei portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

#### **ART. 28**

##### **Trasporto di bagagli ed animali**

1. Il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero è obbligatorio, nei limiti delle norme di sicurezza, della capienza dell'autovettura e dell'analogo diritto degli altri passeggeri.
2. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### **ART. 29**

##### **Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

#### **ART. 30**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti.

#### **ART. 31**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.

##### **Norma transitoria**

1. Sono confermate per la durata di cinque anni dalla data del loro rilascio le licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi o di autonoleggio di autovettura con conducente, anche se temporanee, vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

P  
—  
—  
—  
Si a  
della  
L'es  
Nico



**COMUNE DI NICOSIA**  
**PROVINCIA DI ENNA**

Allegato alla deliberazione  
G. M. ovv. C. C. n. 33 del 30-05-2011

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione avanzata dal III Settore, relativa a:

**Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – Autonoleggio con  
conducente e taxi . Modifica art.2.**

**PARERI**

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

*Parere in ordine alla regolarità tecnica:*

**FAVOREVOLE**

Nicosia, li 21 dicembre 2010



Il responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

*Parere in ordine alla regolarità contabile:*

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. \_\_\_\_\_ al Capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio per l'esercizio \_\_\_\_\_, cui corrisponde in entrata il capitolo \_\_\_\_\_.

Nicosia, li \_\_\_\_\_

Il responsabile di Ragioneria

\_\_\_\_\_

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to L. BONELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A. FARINELLA

f.to V. STIVANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 12-06-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to \_\_\_\_\_

f.to \_\_\_\_\_

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo,

*per la pubblicazione*  
IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, 10-06-2011



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ non essendo soggetta a controllo e non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art.4 comma 2° della L.r. 23/97;
- è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO riscontrato vizi di legittimità (art.18, comma 6°) Dec. n. \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to \_\_\_\_\_

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_\_\_

f.to \_\_\_\_\_